

sociosanitari e riconosciuti dagli uffici regionali costituisce anticipo della quota di riparto dell'anno successivo.”.

9. Alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contributo regionale è pari al 70 per cento della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale, nel caso dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).”;

b) all'articolo 88 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ove dovuta”.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9, quantificati in euro 1.700.000,00 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo regionale in favore dei piccoli comuni per residenze sanitarie assistenziali (RSA)”, la cui autorizzazione di spesa è derivante dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 89, della l.r. 7/2014, in riferimento alla quota relativa alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche, stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 12/2016, ed iscritta nel programma 02 della missione 12, titolo 1.

11. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) è sostituita dalla seguente:

“d) presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, fermo restando la necessità di garantire un adeguato rapporto tra operatori e utenti che viene così determinato:

- 1) in casi di moderata e severa patologia il rapporto operatore utente non deve essere inferiore a 1 su 4;
- 2) nei casi di disabilità completa e grave il rapporto operatore utente deve essere 1 su 3.”.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

- 1) al comma 1, le parole: “una distanza” sono sostituite dalle seguenti: “un raggio”;
- 2) al comma 1 bis:
 - 2.1 le parole: “altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori limitazioni a quelle previste”;

- 2.2 dopo le parole: “impatto sul territorio” sono inserite le seguenti: “, della distribuzione oraria”;
- 2.3 le parole: “e del disturbo della quiete pubblica.” sono sostituite dalle seguenti: “e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.”;
- 3) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:
 “1 ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive.
 1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo.”;
- b) all’articolo 5:
 1) alla rubrica le parole: “*Slot free-RL*” sono sostituite dalle seguenti: “*NO Slot-RL*”;
 2) al comma 1 le parole: ““*Slot free-RL*”” sono sostituite dalle seguenti: ““*NO Slot-RL*””;
- c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
 “2 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono all’Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all’articolo 4.”;
- d) dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

(Disposizioni transitorie)

1. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a tale data, a quanto previsto all’articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell’Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

3. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.”.